ULTERIORI DISPOSIZIONI A FAVORE DELLE ZONE ALLUVIONATE NEL NOVEMBRE 1994

Art. 5

Autorizzazione agli enti locali e al Magistrato del Po per assunzione a termine

Per la progettazione e la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati ad eliminare i pericoli immanenti nei riguardi delle popolazioni e delle infrastrutture individuati dalla regione Piemonte ed approvati dall'Autorita' di bacino del fiume Po, le regioni Piemonte e Liguria, per le esigenze proprie e delle amministrazioni provinciali, comunali e delle comunita' montane delle regioni stesse, possono assumere personale tecnico specializzato con contratto e termine di durata non superiore a due anni nel limite di 20 unita' per quanto concerne il Piemonte e di 5 unita' per quanto concerne la Liguria, utilizzando anche le graduatorie degli avvisi pubblici effettuati per le assunzioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35. La copertura dei relativi oneri e' a carico delle amministrazioni interessate. Il Magistrato del Po e' autorizzato ad assumere, con contratto a termine di durata non superiore ad un anno, sino a cinque unita' di personale tecnico specializzato.

Versione in vigore dal 29 ottobre 1995, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ulteriori disposizioni a favore delle zone alluvionate nel novembre 1994
Estremi	Decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ulteriori-disposizioni-a-favore-delle-zone-alluvionate-nel-novembre/art-5-autorizzazione-agli-enti-locali-e-al-magistrato-del-po-per-assunzione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it